

Osservatorio Regionale per l'Immigrazione
Modalità di funzionamento e organizzazione
(Disciplinare approvato con Deliberazione di GR n. del)

Art. 1

(Istituzione dell'Osservatorio Regionale sull'Immigrazione)

1. L'Osservatorio regionale sull'Immigrazione (d'ora innanzi Osservatorio) è istituito con Deliberazione della GR n. del....., ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 8 febbraio 2010: "Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania".
2. L'Osservatorio è incluso nelle competenze dell'Assessore al Lavoro, Formazione, Orientamento Professionale, Politiche per l'Emigrazione e Immigrazione della Giunta regionale, presso il Dipartimento dell'Istruzione, ricerca, lavoro, politiche sociali e culturali, Direzione Generale per l'Istruzione, formazione lavoro e politiche giovanili, U.O.D Tutela e sicurezza del lavoro, politiche per l'immigrazione, emigrazione, inclusione nel mondo del lavoro a favore dei soggetti svantaggiati.

Art. 2

(Obiettivi)

1. L'Osservatorio ha l'obiettivo di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza e integrazione degli stranieri.
2. Ha altresì lo scopo di fornire le basi conoscitive e di suggerire gli strumenti per programmare le attività di settore – Programma Triennale e Piano Annuale.
3. L'Osservatorio promuove il confronto fra soggetti istituzionali e sociali, particolarmente a livello locale, per una efficace condivisione delle esperienze.

Art. 3

(Compiti)

1. L'Osservatorio ha il compito di
 - a) svolgere attività di studio e analisi delle dinamiche evolutive della migrazione, delle modalità di inserimento sociale, di osservazione, monitoraggio, prevenzione dei fenomeni di discriminazione, xenofobia e razzismo;
 - b) elaborare strumenti di monitoraggio, statistiche e analisi del fenomeno migratorio;
 - c) coordinare il monitoraggio degli interventi sul territorio regionale effettuati dai diversi soggetti, pubblici e privati;
 - d) supportare la predisposizione del Programma Triennale e del Piano annuale della Regione attraverso stime quantitative/qualitative e predisposizione di criteri per l'identificazione dei fabbisogni;
 - e) elaborare i criteri per la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi d'ingresso degli stranieri in collaborazione con Comuni, Prefetture e Questure.
2. L'Osservatorio funziona, inoltre, come centro di documentazione, comunicazione e informazione su normativa, servizi, attività e iniziative in favore degli immigrati; a tale scopo:
 - a. aggiorna la pagina web dedicata del sito istituzionale della Regione Campania;
 - b. elabora studi e rapporti periodici;
 - c. cura l'aggiornamento delle banche dati sulla regolamentazione regionale, nazionale e comunitaria;
 - d. pubblicare il Rapporto annuale sull'immigrazione straniera in Campania;
 - e. collaborare con gli organismi nazionali e regionali per la preparazione e presentazione pubblica del Dossier statistico nazionale immigrazione;
 - f. promuove e partecipa a iniziative – workshop, conferenze e seminari - finalizzate alla comunicazione e alla informazione.

Art. 4
(Destinatari)

1. L'Osservatorio si rivolge agli amministratori locali, ai funzionari pubblici e agli operatori del settore.
2. L'Osservatorio fornisce dati alla Consulta Regionale per l'Immigrazione di cui all'art.9 della LR 6/2010, ai C.T.P. (Centri territoriali permanenti), Comuni, Comunità montane, AASSLL, Uffici scolastici, Prefetture, INAIL e INPS, Camere di Commercio, ai soggetti operanti nel Terzo Settore che direttamente o indirettamente intervengono su temi inerenti l'immigrazione, l'integrazione, le pari opportunità e le iniziative antidiscriminatorie.
3. Sono altresì destinatari dei servizi di informazione e comunicazione forniti dall'Osservatorio i cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale.

Art. 5
(Organizzazione dei servizi forniti)

1. L'Osservatorio utilizza dati raccolti da altri enti, amministrazioni e organizzazioni, e dati prodotti direttamente mediante appositi studi ed analisi.
2. Analizza i fenomeni regionali collocandoli nel contesto programmatico e regolamentare nazionale, comunitario e internazionale.
3. E' articolato nelle seguenti aree tematiche:
 - a) Legale e finanziario: cura l'archivio della normativa e dei programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali in materia di immigrazione, ne assicura il costante aggiornamento e ne propone la conoscenza e la corretta applicazione;
 - b) Statistica: cura la redazione di rapporti statistici relativamente alle presenze ed al contesto socio-anagrafico; redige documenti di approfondimento relativamente a tematiche specialistiche;
 - c) Monitoraggio e valutazione: cura il monitoraggio degli interventi realizzati e derivanti da finanziamenti europei, nazionali e regionali sotto il profilo finanziario e territoriale al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione e la coerenza con la programmazione triennale ed annuale;
 - d) Comunicazione e informazione: cura la predisposizione della pagina sul sito web ufficiale della Regione Campania; cura la redazione di report, analisi e ricerche e di altri prodotti editoriali periodici sia cartacei che digitali; cura i rapporti con gli organi di informazione, la diffusione delle notizie sull'attività regionali, l'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi.

Art. 6
(Modalità di funzionamento)

1. L'Osservatorio lavora in rete con tutte le istituzioni partecipanti alla Consulta Regionale per l'Immigrazione di cui all'art.10 della LR6/2010.
2. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
3. E' supportato da un ufficio regionale con funzioni di segreteria, coordinamento amministrativo e organizzazione delle aree tematiche e da 5 centri operativi provinciali istituiti presso i CTP.
4. Sono organismi dell'Osservatorio il Direttore ed il Comitato Tecnico-Scientifico. La funzione di Direttore è svolta dall'Assessore alle politiche per l'Immigrazione o suo delegato. Il Comitato tecnico scientifico è composto da un rappresentante della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, un rappresentante della Direzione Generale delle Politiche Sociali, dal Direttore dell'ARLAS o suo delegato e da un massimo di 5 esperti nominati dall'Assessore competente. Entrambi gli organismi hanno durata per l'intera legislatura della Giunta Regionale.
5. Gli incarichi per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2 sono conferiti al personale regionale con decreto dirigenziale del Direttore Generale.

6. L'Osservatorio si avvale del contributo di istituzioni, enti locali e altre organizzazioni che si occupano del fenomeno migratorio a livello regionale e nazionale.
7. Può inoltre avvalersi della collaborazione di Università, Istituti di ricerca, esperti singoli di elevata e comprovata professionalità e di altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze nel campo delle politiche migratorie e dell'integrazione, anche allo scopo di capitalizzare il patrimonio di ricerche, dati e esperienze già disponibili.
8. Le attività di cooperazione e partenariato con istituzioni, enti locali, Università, Istituti di ricerca e altre organizzazioni che si occupano del fenomeno migratorio a livello regionale, nazionale e comunitario saranno regolamentate da specifici accordi e protocolli.

Art. 7

(Rapporto annuale)

1. Almeno una volta all'anno, l'Osservatorio redige un rapporto sulle attività svolte.

Art. 8

(Risorse finanziarie)

1. Ai sensi dell'art.22 della L.R. n.6/2010 agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività dell'Osservatorio si fa fronte attraverso il "Fondo Regionale per l'immigrazione" da iscrivere nei Capitoli di entrata e spesa aventi stessa denominazione.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alla realizzazione di azioni ed iniziative coerenti con le finalità dell'Osservatorio.